

Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO STUDIO DELL'IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA STRADA DEL NIVOLET – CUP: C17G25000560005

TRA

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in Via Pio VII, 9 10135 Torino, C.F. 80002210070, P.IVA: 03613870017, rappresentato dal Presidente pro tempore Dr. Mauro Durbanò residente per la carica in Torino, Via Pio VII n.9, autorizzato in virtù del suo incarico alla stipula del presente atto (d'ora in poi anche "Ente Parco"),

l'Istituto di Ricerche socio-economiche del Piemonte, con sede in via Nizza 18, 10125 Torino, C.F. 80084650011, P. IVA 04328830015, rappresentato da (*omissis*) (d'ora in poi anche "IRES")

e

l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCrES) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede in Strada delle Cacce n. 73, 10135 Torino, C.F. 80054330586 e P. IVA 02118311006, rappresentato da (*omissis*) (d'ora in poi anche "CNR IRCrES"),

di seguito denominati singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti",

PREMESSO CHE

l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente;

l'Ente Parco ha il fine istituzionale di tutela ambientale e di promozione economico sociale delle popolazioni locali al fine del raggiungimento degli scopi istitutivi di valorizzazione e conservazione delle specifiche caratteristiche ambientali del Parco Nazionale Gran Paradiso e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco; da anni promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed

ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente Parco può promuovere anche nuove attività produttive compatibili e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo pastorali, nell'artigianato e nell'architettura locale tradizionale, anche attraverso specifici interventi di incentivazione;

l'Ente Parco all'interno della sua pianta organica dispone di personale in grado di affiancare ricercatori e studenti e si trova nella condizione di poter mettere a disposizione competenze utili per lo svolgimento delle azioni di ricerca;

l'IRES Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Piemonte, che persegue le finalità di ricerca e il monitoraggio socio-economico e territoriale, per fornire supporto alla programmazione e alle politiche della Regione Piemonte e degli enti locali, attraverso l'analisi di tendenze e la diffusione dei risultati scientifici;

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MUR), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione; all'interno del CNR, l'IRCrES si occupa in particolare delle tematiche di organizzazione e sostenibilità dei grandi sistemi delle società contemporanee e di analisi socio-economica delle tematiche ambientali;

L'area del Nivolet, posta all'interno dei confini del Parco Nazionale Gran Paradiso, comprendente le testate delle Valli Orco e Valsavarenche, rappresenta un ambito di eccezionale valore sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, habitat di molte specie animali, endemismi vegetali, specie floristiche rare di alta quota, spesso legate agli ambienti umidi, inseriti in Direttiva Habitat e individuato nel Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, come area di riqualificazione naturalistica; la presenza della Strada Provinciale n. 50, di circa 20 chilometri di lunghezza, che da Ceresole Reale giunge ai 2600 metri del Colle del Nivolet, permette l'accesso di un flusso di visitatori che, se non regolamentato, risulta eccessivo per il delicato ambiente alpino, creando compromissioni alla fauna, alla vegetazione e al

paesaggio, come ampiamente dimostrato dai dati raccolti dall'Ente Parco nella stagione estiva 2024;

L'Ente Parco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 punto 1 comma f della L. 394/91, con Deliberazione straordinaria del Presidente n. 16 del 23.07.2025 avente ad oggetto "Diritti d'ingresso Area Parco" ha avviato un percorso amministrativo che ha portato al consolidamento di una carta multiservizi che, oltre a consentire la regolamentazione degli accessi veicolari concedendo il diritto di parcheggio lungo l'ultimo tratto della SP50 del Colle del Nivolet solo ai veicoli autorizzati, prevede l'erogazione al pubblico di una serie di servizi (dal servizio navetta su gomma lungo la tratta sottoposta a regolamentazione a una serie di agevolazioni, quali, ad esempio, visite guidate, ingresso gratuito nei bagni gestiti dal Parco, la distribuzione di materiale divulgativo oltre ad una scontistica presso i rifugi siti al Colle del Nivolet ed per altre attività didattiche e di accompagnamento turistico);

Ai fini della regolamentazione dell'accesso alla strada del Nivolet e dell'attivazione della carta multiservizi, l'Ente Parco ha stipulato un Accordo di collaborazione con gli Enti territoriali competenti (Città metropolitana di Torino, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comune di Ceresole reale e Comune di Valsavarenche), agli atti dell'Ente Parco stesso con prot. 3878 del 20.08.2025, ai sensi del quale nel corso dell'estate 2025 è stata avviata una sperimentazione dell'accesso regolamentato alla Strada del Nivolet mediante prenotazione online e verifica automatizzata degli accessi;

Nell'ambito dell'Accordo di collaborazione di cui sopra, è previsto, tra l'altro, che "per la piena riuscita del progetto di regolamentazione sarà necessario coinvolgere l'opinione pubblica, gli operatori locali, le associazioni ambientaliste, le associazioni sportive e in generale i fruitori dell'area protetta con adeguati progetti di informazione e di sensibilizzazione. La regolamentazione degli accessi al Colle del Nivolet comporta la necessità di indirizzare la distribuzione degli afflussi a valle, nei comuni limitrofi, ragione per cui le parti firmatarie si impegnano ad attivare programmi di coordinamento di iniziative di fruizione turistica anche a valle della zona di transito regolamentato, compatibili con le valenze naturalistiche della zona";

L'implementazione di tali misure richiede una comprensione approfondita delle dinamiche socio-economiche territoriali e degli impatti che la regolamentazione potrebbe generare, in particolare riguardo:

- al peso economico del turismo legato al Nivolet per le comunità oggetto dell'analisi
- all'atteggiamento degli operatori economici verso la limitazione degli accessi
- ai meccanismi di compensazione che possono essere attivati
- alla massimizzazione dei benefici della regolamentazione per lo sviluppo sostenibile del territorio
- al coinvolgimento attivo delle comunità locali.

A tale ultimo fine, è stato elaborato il progetto di ricerca dal titolo "Impatto socio-economico della regolamentazione della strada del Nivolet" oggetto del presente Accordo di collaborazione tra le Parti;

Le Parti hanno il comune interesse di sviluppare rapporti di collaborazione e cooperazione nei campi della ricerca scientifica, diagnostica, di conservazione e divulgazione nei rispettivi settori di attività;

La Legge 241/1990 prevede all'art. 15 l'istituto degli accordi tra amministrazioni pubbliche per adempimenti di compiti istituzionali comuni agli enti stipulanti, (come nel presente caso è l'attività di ricerca) e per la realizzazione di un interesse pubblico;

Il d.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) all'art. 7 comma 4 prevede "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale

diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”

Il presente Accordo vuole regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, che consiste nell'azione di ricerca di applicazione di indici di monitoraggio dei Servizi Ecosistemici nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, interesse comune sia per la sua rilevanza collettiva, sia perché consente di valorizzare l'esperienza che entrambi gli enti hanno maturato su questo tema;

Le Parti stipulano il presente Accordo esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a migliorare le politiche di conservazione e gestione degli ecosistemi, attraverso l'identificazione, la quantificazione e la valutazione dell'intero insieme di servizi forniti da diversi ecosistemi in un paesaggio multifunzionale. In questo contesto, la modellizzazione ed il monitoraggio delle condizioni degli ecosistemi e dei loro servizi sono cruciali;

Il presente Accordo disciplina lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione tra gli Enti sottoscrittori secondo i principi di mutua collaborazione richiamati in precedenza, definendo la divisione di compiti e responsabilità;

I movimenti finanziari definiti nell'Accordo che interverranno tra i soggetti sottoscrittori, si configurano come ritorsioni delle maggiori spese sostenute secondo quanto meglio definito di seguito, al di fuori del capo dell'IVA.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ART. 2 – Finalità

Il presente Accordo è finalizzato alla collaborazione tra le Parti nella realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo "Impatto socio-economico della regolamentazione della strada del Nivolet", allegato quale parte sostanziale dell'Accordo stesso, al quale si rimanda integralmente per la descrizione delle attività specifiche.

La comunanza di interessi e finalità tra gli Enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo la previsione dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 3 - Programma congiunto di attività

Si rinvia all'Allegato 1 per la descrizione del Progetto in cui sono esplicitate anche le risorse strumentali e strutturali che saranno rese accessibili per la realizzazione del Progetto nonché le risorse di personale.

L'utilizzo di tali risorse potrà avvenire in conformità ai regolamenti delle Parti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, se previste, e fatto salvo il regolare svolgimento dell'attività istituzionale delle Parti.

Art. 4 - Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione, laddove per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e avrà una durata fino al 31 dicembre 2027.

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate dalle Parti tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 17 con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

L'Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

In caso di rinnovo dell'Accordo, alla relazione sui risultati del Progetto dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

È espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 5 - Flussi Finanziari

L'Ente Parco si impegna a riconoscere - a titolo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'IRES per la realizzazione del Progetto - un contributo massimo di 50.000,00 (cinquantamila) Euro, che sarà soggetto a rendicontazione.

L'Ente Parco si impegna altresì a riconoscere al CNR IRCrES - a titolo di rimborso delle spese di missione sostenute dal personale del CNR RCrES stesso per la realizzazione del Progetto - un contributo massimo di 5.000,00 (cinquemila) Euro, che sarà soggetto a rendicontazione.

Considerato che:

- a) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta dalle Parti;
- b) il medesimo importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;
- c) il contributo sarà integralmente utilizzato dalle Parti per spese di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito del presente Accordo;
- d) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le Parti dal presente Accordo, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;

per tutto quanto previsto altresì nel presente Accordo in materia di destinazione del contributo di ricerca, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati di ricerca, i contributi riconosciuti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1, e 4 c. 4 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

La liquidazione dell'importo avverrà con le seguenti modalità:

Contributo ad IRES:

- Euro 15.000,00 (quindicimila/00 euro), corrispondenti a un anticipo della prima annualità

31 gennaio 2026;

- Euro 10.000,00 (diecimila,00 euro), corrispondenti al saldo della prima annualità nel secondo semestre 2026;
- Euro 25.000,00 (venticinquemila/00 euro), corrispondenti alla terza annualità nel 2027.

Contributo a CNR IRCrES:

- Fino a un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro), a fronte di rendicontazione delle spese di missione sostenute dal personale del CNR RCrES stesso per la realizzazione del Progetto, in un'unica soluzione nel secondo semestre 2026.

La documentazione relativa alle spese sostenute viene conservata rispettivamente presso l'IRES e presso CNR RCrES e resta a disposizione dell'Ente Parco per il vaglio e la verifica.

La programmazione delle attività potrà subire delle variazioni all'emergere di nuove esigenze, previo accordo scritto tra le Parti.

Tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante l'Accordo deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato sulla prima pagina del presente Accordo.

Le note di debito dovranno essere trasmesse agli indirizzi riportati nel successivo art. 17.

Art. 6 - Responsabilità scientifica

Responsabile scientifico del presente Accordo per l'Ente Parco è la Dott.ssa Ramona Viterbi;

Responsabile scientifico del presente Accordo per l'IRES è il Dottor Stefano Aimone;

Responsabile scientifico del presente Accordo per il CNR IRCrES è la Dott.ssa Lisa Sella.

Art. 7 - Scambio di personale e Responsabilità

Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale coinvolto nel Progetto presso le sedi dell'altra Parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione del Progetto medesimo. Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ciascuna Parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il personale delle Parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'Ente ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro Ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art.8 - Altri soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici).

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Art. 9 - Segretezza

Ai fini del presente Accordo, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni confidenziali").

Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

Le Parti si impegnano a:

- mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente Accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca.

Le Parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici del presente Accordo, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una

accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 11 - Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati delle attività oggetto della collaborazione tra le Parti sarà preventivamente concordata tra i referenti di cui all'articolo 7 del presente Accordo, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi e ricerche, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione delle attività. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per l'eventuale tutela giuridica.

Articolo 12 - Uso del nome e/o logo delle Parti

Ogni Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi scritti fra le Parti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda l'Ente Parco, con sede legale in Via Pio VII n. 9, 10135 Torino, il cui rappresentante legale è il Presidente pro tempore, Titolare del Trattamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), Avv. Massimo Ramello, è contattabile ai seguenti recapiti: Telefono: 01311826681 - E-mail: parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it. Una informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: <https://privacy.nelcomune.it/pngp.i>

Per il CNR IRCrES il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Sede legale: Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, rappresentato, per il trattamento in oggetto, dalla Direttrice del CNR IRCrES, Dott.ssa Elena Maria Ragazzi, con sede in Torino, Strada delle Cacce n. 73, contattabile all'indirizzo protocollo.irces@pec.cnr.it. Punto di contatto per il trattamento in oggetto è il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca, dott.ssa Lisa Sella, con sede in Torino, Strada delle Cacce n. 73, contattabile all'indirizzo lisa.sella@cnr.it

Per IRES il Titolare del trattamento dei dati è IRES Piemonte, sede legale: Via Nizza, 18 – 10125 Torino; PEC: irespiemonte@legalmail.ti, rappresentato dal Legale Rappresentante Sig.

Alessandro Ciro Sciretti. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), dott. Enrico Capirone, è contattabile agli indirizzi: dpo@isimply.it; dpoisimply@pec.it.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di Torino ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15 - Registrazione e assolvimento dell'imposta di bollo

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta mediante versamento telematico tramite modello F24 da IRES per un importo complessivo di € 64,00. La ricevuta del pagamento F24 è allegata al presente atto quale prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta.

Art. 16 - Rinvio

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 17 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti relative all'Accordo dovranno essere indirizzate:

➤ se all'Ente Parco:

- PEC: parcogranparadiso@pec.pngp.it

- E-mail: segreteria@pngp.it

Per comunicazioni relative alle attività scientifiche della collaborazione:

Dott.ssa Ramona Viterbi e-mail ramona.viterbi@pngp.it

➤ Se all'IRES:

- PEC: irespiemonte@legalmail.it

- E-mail:

per comunicazioni relative alle attività scientifiche della

collaborazione: – e-mail: aimone@ires.piemonte.it;

bargero@ires.piemonte.it

➤ Se al CNR IRCrES:

- PEC: protocollo.ircres@pec.cnr.it.

- E-mail: segreteria@ircres.cnr.it

per comunicazioni relative alle attività scientifiche della

collaborazione: Lisa Sella – e-mail: lisa.sella@cnr.it

Torino,

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Il Presidente

Dr. Mauro Durbano

(f.to digitalmente)

IRES

.....

(f.to digitalmente)

CNR IRCrES

.....

(f.to digitalmente)

PROGETTO DI RICERCA: IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA STRADA DEL NIVOLET

DATI GENERALI DEL PROGETTO

Ente proponente: IRES Piemonte

Ente beneficiario: Parco Nazionale Gran Paradiso

Durata: Gennaio 2026 - Dicembre 2027

CONTESTO E PREMESSE

La sfida della sostenibilità nel turismo alpino

Il turismo rappresenta una risorsa economica fondamentale per le comunità alpine, ma genera pressioni crescenti sui fragili ecosistemi montani. Il Parco Nazionale Gran Paradiso, si trova oggi ad affrontare una sfida cruciale: conciliare la conservazione della biodiversità con le legittime aspettative di sviluppo economico delle comunità locali.

Il caso della strada del Nivolet

La strada provinciale SP50, che dal comune di Ceresole Reale conduce al Colle del Nivolet a 2.612 metri di altitudine, rappresenta un caso emblematico di questa tensione. L'altopiano del Nivolet, caratterizzato da torbiere e ambienti umidi di straordinario valore ecologico, habitat di specie endemiche e rifugio per la fauna alpina, registra durante la stagione estiva flussi di visitatori che mettono a rischio la sua integrità ambientale.

I dati raccolti dall'Ente Parco nel 2024, attraverso un sistema di monitoraggio radar, hanno fornito per la prima volta una misurazione oggettiva dell'entità del fenomeno:

- Oltre 16.000 veicoli transitati nel solo periodo luglio-ottobre, con punte di 1.145 veicoli in una singola giornata domenicale
- Impatti ambientali documentati: stima di 45.000 invertebrati morti per investimento, con particolare incidenza sugli impollinatori (38,9% nell'area del Nivolet)
- Disturbi comportamentali registrati sulla fauna locale, in particolare sulle colonie di marmotte alpine
- Superamento dei limiti acustici raccomandati per le Zone Silenziose
- Criticità nella gestione: necessità di controlli continui e gestione emergenziale nei fine settimana di alta affluenza

La risposta: regolamentazione e opportunità

Di fronte a questa evidenza scientifica, il Parco ha elaborato una proposta di regolamentazione che prevede la limitazione degli accessi veicolari a 300 veicoli al giorno durante la stagione turistica, accompagnata dall'introduzione di una "Carta dei Servizi Gran Paradiso" e la possibilità di utilizzare il servizio navetta. Questa strategia si inserisce in un quadro più ampio di iniziative analoghe già sperimentate con successo in altri parchi nazionali italiani e internazionali.

La regolamentazione non rappresenta solo un vincolo, ma un'opportunità per ripensare il modello di sviluppo turistico del territorio, orientandolo verso forme più sostenibili e qualitative. La Carta dei Servizi, in particolare, può diventare lo strumento per creare valore aggiunto per gli operatori locali, incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, e garantire ricadute economiche più equilibrate sul territorio.

La necessità di una valutazione scientifica

L'implementazione di tali misure richiede una comprensione approfondita delle dinamiche socio-economiche territoriali e degli impatti che la regolamentazione potrebbe generare, in particolare riguardo:

- al peso economico del turismo legato al Nivolet per le comunità oggetto dell'analisi
- all'atteggiamento degli operatori economici verso la limitazione degli accessi
- ai meccanismi di compensazione che possono essere attivati
- alla massimizzazione dei benefici della regolamentazione per lo sviluppo sostenibile del territorio
- al coinvolgimento attivo delle comunità locali.

La presente ricerca si propone di fornire risposte a questi interrogativi, combinando analisi quantitative con un approccio partecipativo che coinvolga gli stakeholders rilevanti del territorio.

OBIETTIVI

Obiettivo Generale

Valutare l'impatto socio-economico della regolamentazione degli accessi alla strada del Nivolet sui territori coinvolti e identificare strategie di sviluppo sostenibile attraverso la Carta dei Servizi del Parco.

Obiettivi Specifici

- Mappare gli strumenti di regolamentazione ambientale adottati in contesti alpini analoghi
- Analizzare il tessuto socio-economico dei comuni interessati
- Quantificare l'impatto della regolamentazione su operatori turistici e comunità locali
- Progettare un modello di Carta dei Servizi che massimizzi i benefici per il territorio
- Formulare raccomandazioni per uno sviluppo turistico sostenibile

METODOLOGIA

Approccio metodologico integrato

La ricerca adotta un approccio metodologico misto (mixed-methods), che combina tecniche quantitative e qualitative per garantire una comprensione completa e sfaccettata del fenomeno oggetto di studio. La scelta di questa metodologia è motivata dalla necessità di:

- Quantificare gli impatti economici attraverso dati oggettivi e modelli analitici
- Comprendere le percezioni e le aspettative degli stakeholder attraverso tecniche qualitative
- Integrare prospettive diverse (ambientale, economica, sociale) in una visione sistemica
- Garantire la validazione dei risultati attraverso la triangolazione delle fonti

Gli stakeholder territoriali saranno coinvolti attivamente nel processo di ricerca, attraverso interviste e incontri specifici. Inoltre l'analisi terrà conto delle specificità territoriali, evitando approcci standardizzati.

La ricerca è orientata alla produzione di risultati direttamente utilizzabili per l'implementazione di politiche e strategie operative.

Il lavoro si declinerà in diverse fasi:

1. Analisi comparativa degli strumenti di regolamentazione

L'analisi comparativa rappresenta il fondamento teorico-empirico della ricerca, permettendo di posizionare il caso del Nivolet in un quadro più ampio di esperienze e di identificare best practices trasferibili al contesto alpino piemontese.

Prodotto finale: report comparativo sugli strumenti di regolamentazione ambientale

2. Analisi socio-economica del territorio

La comprensione della struttura socio-economica territoriale rappresenta il prerequisito fondamentale per valutare gli impatti della regolamentazione.

Analisi del contesto territoriale: Ceresole Reale, Noasca, Locana, Sparone, Pont Canavese e Valsavarenche

Dimensione demografica e sociale:

- Evoluzione e struttura demografica
- Indici di spopolamento e resilienza territoriale
- Coesione sociale e capitale sociale territoriale

Dimensione economica strutturale:

- Analisi del valore aggiunto
- Specializzazioni produttive
- Struttura imprenditoriale e dimensione delle imprese
- Redditi familiari

Dimensione turistica:

- Flussi turistici attuali: arrivi, presenze, stagionalità
- Tipologie di turismo prevalenti (escursionistico, soggiorno, congressuale)
- Capacità ricettiva per tipologia (alberghi, B&B, seconde case, campeggi)
- Servizi turistici complementari (ristorazione, commercio, guide, trasporti)

Dimensione territoriale e infrastrutturale:

- Accessibilità e connessioni viarie
- Dotazioni infrastrutturali e servizi pubblici
- Patrimonio storico-culturale e risorse paesaggistiche
- Vincoli territoriali e opportunità di sviluppo

Metodologia di raccolta e analisi dati:

Fonti statistiche ufficiali:

- ISTAT: Censimenti, Demografia d'impresa, Statistiche turistiche
- Camere di Commercio: Registro imprese, Osservatori economici
- Regione Piemonte e Valle d'Aosta: Osservatori turistici, Statistiche economiche
- Enti locali: Bilanci comunali, Tasse di soggiorno, Permessi di costruire

Prodotto finale: report socio-economico del territorio con profili comunali dettagliati

3. Indagine diretta stakeholder

L'indagine diretta è finalizzata a individuare le percezioni, le aspettative e le proposte degli attori territoriali. La metodologia adotta un approccio bottom-up che valorizza la conoscenza locale e facilita il processo di co-costruzione delle soluzioni.

Framework teorico di riferimento:

- Teoria degli stakeholder: identificazione e coinvolgimento di tutti i portatori di interesse
- Approccio place-based: valorizzazione delle specificità territoriali locali
- Governance collaborativa: facilitazione del dialogo tra attori diversi

Segmentazione strategica dei target groups:

1. AMMINISTRATORI LOCALI

- Target: Sindaci, Vice-sindaci, Assessori al turismo/ambiente dei comuni interessati

- Modalità: Interviste semi-strutturate individuali
- Temi chiave: Impatti attesi della regolamentazione, opportunità di sviluppo, governance territoriale, sostenibilità finanziaria

2. OPERATORI TURISTICI

- Target: Gestori di hotel, B&B, agriturismi, ristoratori, gestori di rifugi
- Obiettivi conoscitivi: Dipendenza economica dal turismo del Nivolet, impatti sulla redditività, disponibilità alla Carta Servizi
- Modalità: Questionario strutturato + focus group settoriali
- Temi chiave: Profilo della clientela, stagionalità, fatturato collegabile al Nivolet, servizi aggiuntivi offribili

3. OPERATORI COMMERCIALI E SERVIZI

- Target: Commercianti, guide alpine, noleggiatori, trasportatori, operatori di servizi turistici
- Obiettivi conoscitivi: Ruolo nella filiera turistica, impatti della regolamentazione, opportunità di diversificazione
- Modalità: Questionario strutturato + interviste mirate
- Temi chiave: Integrazione nell'offerta turistica, collaborazioni, innovazione di servizio

4. RESIDENTI

- Target: Campione stratificato per comune, età, occupazione
- Obiettivi conoscitivi: Percezione dell'impatto turistico, qualità della vita, aspettative sulla regolamentazione
- Modalità: Questionario standardizzato (online e cartaceo)
- Temi chiave: Rapporto con il turismo, benefici e criticità percepite rispetto alla Carta dei Servizi, visione del futuro territoriale

5. VISITATORI DELL'AREA

- Target: Turisti che hanno visitato il Nivolet nell'ultimo biennio
- Obiettivi conoscitivi: Motivazioni di visita, spesa, disponibilità a pagare, sensibilità ambientale
- Modalità: Survey online + interviste in loco
- Temi chiave: Profilo socio-demografico, comportamenti di spesa, valutazione servizi, willingness to pay

Verrà inoltre effettuata un'analisi dei social media e delle recensioni online e una sentiment analysis sui contenuti dei giornali on-line.

Le interviste e i focus group si avvarranno della collaborazione del personale e dei volontari del Parco.

3.b Approfondimenti mirati sulla sostenibilità dei servizi da inserire nella Carta dei Servizi

Soggetto responsabile: CNR-IRCrES

Obiettivo: Valutare in modo mirato la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proposte da inserire nella Carta dei Servizi, garantendo che esse:

- contribuiscano alla conservazione degli ecosistemi del Nivolet,
- generino benefici equi per le comunità locali,
- siano economicamente sostenibili.

Fasi:

- a. definizione del quadro di riferimento
 - criteri di sostenibilità con definizione di indicatori per le dimensioni ambientale, sociale, economica
 - allineamento con linee guida del PNGP e SDGs
- b. mappatura delle proposte emerse dalle fasi precedenti della ricerca
- c. valutazione delle proposte secondo una matrice di sostenibilità
- d. per le proposte prioritarie, se necessario, approfondimento su: costi diretti e indiretti, benefici economici, benefici ambientali, benefici sociali
- e. raccomandazioni operative

Prodotto finale: report con raccomandazioni per l'adozione della Carta dei Servizi, da utilizzare come input per la fase 4

Gli approfondimenti proposti saranno realizzati con l'ausilio sostanziale di personale di ricerca messo a disposizione dal PNGP

(Spese di trasferta personale CNR per indagini e disseminazione: €5.000)

4. Carta dei Servizi e analisi di impatto

La valutazione dell'impatto della Carta dei Servizi e la co-progettazione della fase applicativa della ricerca, dove i risultati empirici vengono tradotti in uno strumento operativo concreto. L'approccio adottato è quello del co-design partecipativo, che coinvolge attivamente gli stakeholder nella definizione dei contenuti e delle modalità operative.

L'analisi d'impatto rappresenta il nucleo quantitativo della ricerca, finalizzata a tradurre le evidenze empiriche raccolte in modelli utilizzabili per il decision-making. L'approccio integra tecniche di analisi quantitativa per valutare gli effetti della regolamentazione sui diversi stakeholder territoriali attraverso un'analisi comparativa temporale mediante

- Confronto pre/post implementazione della regolamentazione
- Identificazione di trend e variazioni significative

Prodotto finale: report di impatto della misura

5. DISSEMINAZIONE

Comunicazione territoriale

- Presentazione al Parco del Gran Paradiso.

TEAM DI RICERCA

Il progetto sarà realizzato da un gruppo di ricerca di IRES Piemonte, strutturato per garantire un approccio metodologico integrato.

- Responsabile di Progetto (Project Manager)
- Ricercatore senior IRES con esperienza decennale in economia territoriale e valutazione di politiche pubbliche
- Ricercatore Junior
- Borsista di ricerca o tirocinante

PIANO TEMPORALE

1. Analisi comparativa strumenti regolamentazione Gennaio 2026-Dicembre 2026
2. Analisi socio-economica territorio Gennaio 2026 - Set 2026
3. Indagine diretta stakeholder Gennaio 2026 – Dicembre 2026

4. Analisi d'impatto e modellizzazione Gennaio 2027 -Ottobre 2027
5. Raccomandazioni e disseminazione Ottobre 2027 - Dicembre 2027

BUDGET DETTAGLIATO

Anno 1 (€ 25.000)

- Analisi desk e benchmarking: € 4.000
- Raccolta dati secondari: € 6.000
- Indagini dirette (questionari, interviste): € 12.000
- Elaborazione dati: € 2.000
- Spese generali: € 1.000

Anno 2 (€ 25.000)

- Analisi territoriale approfondita: € 10.000
 - Modellizzazione e analisi d'impatto: € 10.000
 - Produzione deliverable finali: € 2.000
 - Disseminazione risultati: € 2.000
 - Spese generali: € 1.000
-
- Spese di trasferta personale CNR per indagini e disseminazione: €5.000,00 una tantum

Budget totale: € 55.000,00